

Editoriale

GIUSEPPE TROPEA, *I principi del risultato, della fiducia, della buona fede e dell'affidamento in alcune interpretazioni recenti* V

Saggi

LUCREZIA MAGLI, *Il nuovo mercato dei servizi cloud per le pubbliche amministrazioni. Note a margine dell'aggiudicazione del Polo Strategico Nazionale* 363

SERENA SILEONI, *Dalla teoria alla pratica: i principi della riforma dei servizi pubblici locali e le regole sulle forme di sostegno agli utenti* 425

FABIO SAITTA, *Sul «diritto alla città» come catalogo di pretese, doveri, responsabilità: appunti per una declinazione moderna di un concetto antico* 461

VIRGINIA CAMPIGLI, *Città intelligenti e diritto all'abitare: transizioni nel social housing*..... 531

RICCARDO URSI, *La sicurezza nelle città: dallo spazio difendibile a Tecnopolis* 575

Articoli

ROBERTO CAVALLO PERIN, *Intelligenza artificiale tra servizio pubblico locale, servizi d'interesse economico generale e autorganizzazione di cittadini e utenti* 605

FRANCESCO DALLA BALLA, *La “costituzione materiale” dell'economia dall'Iri al PNRR. Politica e business judgement rule nelle holding di Stato* 615

MARIANNA MAZZARELLA, *L'organizzazione amministrativa alla prova delle nuove politiche ambientali*..... 641

STEFANO VACCARI, *Riflessioni sulla responsabilità dei c.d. hosting providers tra enforcement privatistico e regolazione amministrativa* 671

Opinioni

ALDO SANDULLI, *Servizi per l'innovazione sociale in veste di infrastrutture* 699

MARCO GIUSTINIANI E ALESSANDRO PACCIONE, *I contratti esclusi nel nuovo
codice dei contratti pubblici alla prova dei principi generali* 705

NOTIZIE SUGLI AUTORI 725

ARTICOLI

STEFANO VACCARI

RIFLESSIONI SULLA RESPONSABILITÀ DEI C.D. *HOSTING PROVIDERS* TRA *ENFORCEMENT* PRIVATISTICO E REGOLAZIONE AMMINISTRATIVA*

SOMMARIO: 1. Le piattaforme *online* nel contesto dei diritti e delle libertà fondamentali: premesse introduttive. – 2. La responsabilità dei c.d. *hosting providers* per le informazioni illecite immesse in rete dagli utenti: modelli e paradigmi. – 3. L'evoluzione del formante legislativo, con particolare riferimento alla Direttiva sul Commercio Elettronico, e di quello giurisprudenziale. – 3.1. *Segue*. Dubbi interpretativi, problemi giuridici e istanze di riforma dell'impianto normativo. – 3.2. *Segue*. L'obsolescenza del quadro normativo e la conseguente attività di supplenza (*Judicial Activism*) delle corti. – 4. Il *Digital Services Act* e le sfide della regolazione amministrativa.

1. Le piattaforme *online* nel contesto dei diritti e delle libertà fondamentali: premesse introduttive

Le piattaforme *online* rappresentano un “luogo” – ancorché virtuale – in cui trovano espressione diritti e libertà fondamentali di rango costituzionale dell'individuo¹, declinabili secondo i diversi paradigmi della c.d. democrazia elettronica (*E-democracy*²), della rete come *marketplace of*

* Il presente contributo costituisce lo sviluppo, con aggiornamenti e modifiche, della relazione svolta dall'A. nell'ambito del panel “*L'Hate speech nell'ecosistema digitale: profili pubblicistici*” relativo al Convegno organizzato da Icon-S Italy (sezione italiana dell'International Society of Public Law), *Politica e istituzioni tra trasformazioni e riforme*, presso l'Università Bocconi (13-14 ottobre 2023).

¹ Basti pensare alle libertà di comunicazione, di associazione, di manifestazione del pensiero, di creazione letteraria e artistica, ma anche allo sviluppo economico, a quello imprenditoriale, *etc.* Un'ampia panoramica si rinviene in M. Betzu, *Regolare internet. Le libertà fondamentali di informazione e di comunicazione nell'era digitale*, Torino, Giappichelli, 2012, *passim*.

² Cfr. E. Rosati e G. Sartor, *Social Networks e Responsabilità del Provider*, in *EUI Working Papers*, 2012, n. 5, 1: «[I]e reti sociali sono così divenute il luogo in cui la democrazia e la partecipazione elettroniche (*e-democracy* ed *e-participation*) trovano oggi le maggiori e più efficaci espressioni». Si v., anche, M. Monti, *Le Internet platforms, il discorso pubblico e la demo-*

*ideas*³ o, ancora, dell'accesso a internet come diritto sociale⁴.

Parimenti, è ben noto che l'uso patologico della rete possa offendere⁵ interessi di rango costituzionale⁶, sia individuali⁷ che di rilievo pubblicistico⁸. Gli effetti di tali lesioni risultano significativamente aggravati dalle caratteristiche proprie della rete, quali la globalità, la multimedialità e la rapidità nella trasmissione delle informazioni⁹.

crazia, in *Quad. cost.*, 2019, n. 4, 811 ss.; nonché – più in generale – A.M. Ronchi, *E-Democracy. Toward a New Model of (Inter)active Society*, Cham, Springer, 2019; *Electronic Democracy in Europe. Prospects and Challenges of E-Publics, E-Participation and E-Voting*, edited by G. Aichholzer, L. Hennen and R. Lindner, Cham, Springer, 2016.

³ L'espressione si deve al giudice della *Supreme Court* statunitense William O. Douglas nella decisione resa sul caso *United States v. Rumely* (1953); anche se una prima embrionale formulazione si rinviene già nella *dissenting opinion* espressa dal giudice Oliver Wendell Holmes jr. nel precedente caso *Abrams v. United States* (1919). Sullo sfondo vi è la garanzia sancita dal primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America, ove si prevede che «[i]l Congresso non promulgherà leggi per il riconoscimento ufficiale di una religione, o che ne proibiscano la libera professione; o che limitino la libertà di parola, o della stampa; o il diritto delle persone di riunirsi pacificamente in assemblea e di fare petizioni al governo per la riparazione dei torti». In argomento, cfr. M. Ramajoli, *I pericoli del marketplace of ideas. Considerazioni sparse a latere di due sentenze della Corte di giustizia in tema di assegnazione delle frequenze radiotelevisive*, in *Media Laus*, 2018, n. 1, 224 ss.; e M. Manetti, *Libertà di pensiero e anonimato in rete*, in *Dir. inform.*, 2014, n. 2, 142 ss.

⁴ In questi termini T.E. Frosini, *Il diritto costituzionale di accesso a internet*, in *Rivista AIC*, 2011, n. 1, 8: «[i]l diritto di accesso a Internet è da considerarsi un diritto sociale, o meglio una *pretesa soggettiva a prestazioni pubbliche*, al pari dell'istruzione, della sanità e della previdenza» (corsivo dell'a.). Si v., anche, L. Cuocolo, *La qualificazione giuridica dell'accesso a Internet, tra retoriche globali e dimensione sociale*, in *Pol. dir.*, 2012, nn. 2-3, 263 ss., in part. 284, ove si osserva che – qualificando internet come diritto sociale – il «cittadino-utente vanterebbe la pretesa nei confronti dei pubblici poteri ad ottenere (la “scolarizzazione”, nonché) le infrastrutture necessarie ad accedere alla rete, in condizioni non discriminatorie e con un livello qualitativo predefinito».

⁵ Cfr. S. Rodotà, *Una Costituzione per Internet?*, in *Pol. dir.*, 2010, n. 3, 337 ss. Sempre in una prospettiva costituzionalistica si v., anche, O. Pollicino ed E. Apa, *Modeling the Liability of Internet Service Providers: Google vs. Vivi Down. A Constitutional Perspective*, Milano, Giuffrè, 2013.

⁶ Si rinvia, anche per la principale bibliografia, a F. Donati, *Internet (diritto costituzionale)*, in *Enc. dir.*, VII, Milano, Giuffrè, 2014, 532 ss.

⁷ Si pensi alla *privacy*, alla reputazione (in particolare rispetto alla pubblicazione di informazioni diffamatorie o d'odio) o alla proprietà intellettuale (soprattutto nei casi di distribuzione di opere dell'ingegno senza autorizzazione o di divulgazione di segreti industriali; al riguardo, si v. G. Cassano e B. Tassone, *Responsabilità dell'Internet service provider, diritti di proprietà intellettuale e danni punitivi*, in *Foro it.*, 2022, IX, 2840 ss.).

⁸ Tra le plurime fattispecie è possibile richiamare, quantomeno, la diffusione di informazioni pedopornografiche, l'apologia di reato, l'istigazione a delinquere e all'odio, *etc.*

⁹ Cfr. il considerando n. 52 della dir. 2000/31/Ce (*Direttiva sul commercio elettronico*), ove

Sin da queste prime considerazioni, emerge la necessità di ricercare un equilibrio ragionevole – secondo le ordinarie tecniche del bilanciamento¹⁰ – tra la tutela della dignità della persona, con i suoi diritti individuali, e le libertà di comunicazione e manifestazione del pensiero¹¹, nella consapevolezza dell'impossibilità di accedere a soluzioni estreme che comprimano oltre misura uno dei due poli antagonisti della relazione giuridica¹².

Nell'ambito del più ampio novero degli operatori c.d. *Over The Top* (OTT)¹³, ossia offerenti servizi e prestazioni economiche sulla (e tramite la)

si evidenzia che «[i] danni che possono verificarsi nell'ambito dei servizi della società dell'informazione sono caratterizzati sia dalla loro rapidità che dalla loro estensione geografica». In dottrina, si v. G. Ponzanelli, *Verso un diritto uniforme per la responsabilità degli internet service providers?*, in *Danno resp.*, 2002, 1, 6. Nella giurisprudenza domestica, cfr. per tutte Trib. Trani, 24 novembre 2009, in *Dir. inform.*, 2010, 261 ss., ove si rimarca la «vasta diffusività» della pubblicazione in rete: «è sufficiente, infatti, l'utilizzazione con modalità elementari di un qualsivoglia motore di ricerca [] per vedere reiterata all'infinito l'associazione tra il nome del soggetto che si ritiene offeso con la notizia lesiva e ciò, evidentemente, danneggia in modo molto più incisivo e grave di quanto normalmente avvenga in conseguenza di una pubblicazione cartacea o, perfino, "televisiva"; tali tipi di pubblicazione sono infatti destinate per loro natura ad essere accantonate, dopo un certo tempo, dall'utente delle notizie e, dunque, hanno necessariamente un diverso potenziale dannoso, laddove la permanenza in rete rende sempre fruibile la notizia e perpetua e aggrava il danno».

¹⁰ Si v., *amplius*, F. Ferri, *Il bilanciamento dei diritti fondamentali nel mercato unico digitale*, Torino, Giappichelli, 2022, *passim*.

¹¹ Per ogni approfondimento, si rinvia a O. Pollicino, *Judicial Protection of Fundamental Rights on the Internet. A Road Towards Digital Constitutionalism?*, London, Bloomsbury Publishing, 2021; e *Libertà di manifestazione del pensiero e diritti fondamentali. Profili applicativi nei social networks*, a cura di M. Bianca, A. Gambino e R. Messinetti, Milano, Giuffrè, 2016.

¹² Si tratta della nota tesi dell'incomprimibilità del «nucleo essenziale» dei diritti fondamentali, sulla quale si v., per tutte, Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85, in *Giur. cost.*, 2013, n. 3, 1424 ss., nella parte in cui si chiarisce che la Costituzione italiana «come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi». Di talché, il «punto di equilibrio» «proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale».

¹³ Per una definizione della categoria si v., per tutti, G. Gardini, *Le regole dell'informazione. L'era della post-verità*, Torino, Giappichelli, 2017, 220, ove – dopo aver precisato che «sempre più, consumatori e imprese si basano su servizi di dati e di accesso a Internet, anziché sulla telefonia e su altri servizi tradizionali di comunicazione» – si pone in risalto la conseguente concorrenza di nuove tipologie di «operatori di mercato con gli operatori della telefonia tradizionale: i cosiddetti operatori *Over-The-Top* (OTT), fornitori di servizi che offrono un'ampia gamma di applicazioni, servizi e contenuti (soprattutto video) per Internet, inclusi servizi di comunicazione». Si tratta, dunque, di imprese che «operano su Internet pur

rete, le considerazioni a seguire si concentreranno esclusivamente sulle piattaforme *online*, tradizionalmente intese come servizio della società dell'informazione¹⁴ (*platform as a service*¹⁵). Si tratta, invero, di strutture informatiche gestite da un c.d. *hosting provider*, ossia un imprenditore commerciale che “mette a disposizione” per finalità di lucro la piattaforma offrendo allo scopo – in qualità di prestatore intermediario¹⁶ con un ruolo (tradizionalmente inteso come) meramente tecnico, automatico e passivo¹⁷ – un collegamento tra il «creatore di contenuti» (il c.d. *content provider*) e i suoi destinatari¹⁸. Di regola, il *content provider* risponde secondo l'ordinario regime della responsabilità aquiliana per i danni cagionati da contenuti generati e veicolati attraverso la piattaforma¹⁹, in disparte al rilevante problema di identificazione dell'autore a causa della frequente copertura mediante anonimato o utilizzo di pseudonimi²⁰.

essendo prive di una propria infrastruttura e agiscono pertanto al di sopra delle reti, da cui il termine *Over-The-Top*».

¹⁴ Il vigente Reg. Ue n. 2065/2022 (c.d. *Digital Services Act*), sul quale si v. più ampiamente *infra*, par. 4, qualifica il servizio di *hosting* come «servizio intermediario», a sua volta *species* del più ampio *genus* dei «servizi della società dell'informazione» [art. 3, par. 1, lett. a) e g) *iii*].

¹⁵ Cfr. E. Rosati e G. Sartor, *Social Networks e Responsabilità del Provider*, cit., 3: «[I]e reti sociali, come altri sistemi che raccolgono contenuti generati dagli utenti, operano secondo il modello del software come servizio (*software as a service*) o anzi piattaforma come servizio (*platform as a service*)».

¹⁶ In proposito, si v. *amplius* E. Tosi, *Responsabilità civile per fatto illecito degli Internet Service Provider tra tipizzazione normativa ed evoluzione tecnologica: peculiarità e criticità del regime applicabile alle nuove figure soggettive dei motori di ricerca, social network e aggregatori di contenuti di terzi*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, X agg., 2016, 688 ss.

¹⁷ Sulla distinzione (di origine giurisprudenziale) tra *hosting providers* “passivi” e “attivi” si v. più ampiamente *infra*, par. 3.2.

¹⁸ Cfr. F. Mollo, *La responsabilità del provider al tempo dei social network (a un ventennio dalla Direttiva sul commercio elettronico)*, in *Cyberspazio e diritto*, 2019, n. 3, 421: «[a]ssai rilevante, in prima battuta, è la distinzione tra ‘*service provider*’ e ‘*content provider*’: la prima attività rileva come veicolo di commissione dell'illecito, potenziale fonte di responsabilità non tanto per fatto proprio, quanto per fatto altrui; mentre il *content provider*, fornisce anche contenuti rispondendo sostanzialmente per fatto proprio».

¹⁹ R. Cosio, *La responsabilità del prestatore di servizi di hosting*, in *Jus Civile*, 2020, n. 4, 891.

²⁰ Per ogni approfondimento cfr. G. Resta, *Anonimato, responsabilità, identificazione: prospettive di diritto comparato*, in *Dir. inform.*, 2014, n. 2, 171 ss.

2. La responsabilità dei c.d. *hosting providers* per le informazioni illecite immesse in rete dagli utenti: modelli e paradigmi

Ciò premesso, il presente contributo intende svolgere alcune riflessioni²¹ in merito a natura e presupposti della (eventuale) responsabilità degli *hosting providers* per le informazioni illecite immesse in rete dagli utenti²².

Su un piano generale, si è già anticipato come la rete rappresenti una significativa fonte di pericolo per plurimi interessi di rango costituzionale; nondimeno, la regolazione giuridica non può prevenire ogni rischio e impedire *ex ante* la possibilità stessa di realizzare condotte illecite, considerando anche che l'attività in esame genera benefici sociali e individuali che – a livello aggregato e di sistema – sono maggiori rispetto alla sommatoria delle singole «esternalità negative».

Di conseguenza, i rimedi giuridici devono operare nella prospettiva della riduzione (stante l'impossibilità di una radicale eliminazione) delle fattispecie patologiche, distribuendo tra i vari soggetti coinvolti il costo dei risarcimenti e delle misure organizzative necessarie per ottemperare alle prescrizioni legali. In proposito, è assodato come ogni azione regolatoria che intervenga sul regime della responsabilità, in quanto incidente sull'allocazione dei rischi, determini conseguenze di ordine conformativo sulla «struttura d'impresa»²³. Così come è altrettanto noto che l'iscrizione di responsabilità

²¹ Nell'economia del presente contributo, si cercherà di offrire una panoramica generale delle principali questioni sottese al tema indagato, nella consapevolezza che a ciascuno dei profili richiamati potrebbe essere dedicata una trattazione più approfondita, specie per quanto concerne le numerose (e rilevanti) implicazioni di ordine civilistico (in merito alle quali si rinvia, sin d'ora, alla principale letteratura richiamata in nota).

²² In generale, sulla responsabilità dell'*Internet Service Provider* si v., nell'amplessima bibliografia, quantomeno, M. De Cata, *La responsabilità civile dell'internet service provider*, Milano, Giuffrè, 2010; F. Di Ciommo, *Evoluzione tecnologica e regole di responsabilità civile*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2003; L. Nivarra, *Responsabilità del provider*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, 2003, 1196 ss.; G.M. Riccio, *La responsabilità civile degli internet providers*, Torino, Giappichelli, 2002; M. Franzoni, *La responsabilità del Provider*, in *AIDA*, 1997, 248 ss.; S. Magni e S.M. Spolidoro, *La responsabilità degli operatori in Internet. Profili interni e internazionali*, in *Dir. inform.*, 1997, 77 ss.

²³ Cfr. Cass., sez. I, 19 marzo 2019, nn. 7708-7709, in *Foro it.*, 2019, 2072 ss. (con nota di F. Di Ciommo, *Oltre la Direttiva 2000/31/Cee, o forse no. La responsabilità dei provider di Internet nell'incerta giurisprudenza europea*), ove – nel ricostruire la disciplina della dir. 2000/31/Ce e del d.lgs. n. 70/2003 – si richiama la «massima d'esperienza», tratta dall'analisi economica del diritto, secondo cui «delimitare il regime di responsabilità ha l'effetto di sostenere le scelte d'impresa», atteso che la «configurazione tecnica della responsabilità (per fatto proprio doloso, o anche, via via, per fatto proprio colposo, per fatto altrui o di tipo oggettivo) opera infatti sulla cd. allocazione dei rischi, influenzandola ogni volta in modo diverso».

assolva a diverse funzioni (c.d. polifunzionalità²⁴): oltre all'obiettivo di ristoro (*compensation*) della parte danneggiata, vi è anche l'importante finalità dissuasiva o general-preventiva (*deterrence*). Ed è proprio per il segnalato effetto di deterrenza che ogni potenziale danneggiante è indotto ad adottare soluzioni organizzative, in particolare per governare i fattori tipici di rischio per la commissione di determinati fatti illeciti, onde minimizzare *ex ante* i costi sociali correlati alla propria attività²⁵.

Sempre ragionando sul piano teorico dei modelli di responsabilità, occorre domandarsi se nella materia in esame sia preferibile un regime di responsabilità «oggettiva» ovvero «per colpa».

Si consideri, innanzitutto, la prima opzione. L'introduzione di una forma di responsabilità oggettiva dell'*hosting provider* per tutti i danni cagionati dall'attività degli utilizzatori delle piattaforme, se da un lato consentirebbe al soggetto danneggiato un più agevole esercizio dell'azione risarcitoria, sul presupposto della (tendenziale) maggiore "solvibilità" dell'*hosting provider* rispetto al singolo *content creator*, dall'altro potrebbe in-

²⁴ Si v., quantomeno, G. Calabresi, *Costo degli incidenti e responsabilità civile. Analisi economico-giuridica* (rist. dell'edizione del 1975), Milano, Giuffrè, 2015, 47 ss., ove si riflette sulle principali finalità dei sistemi di responsabilità civile, in particolare su quelle di giustizia e di riduzione del costo degli incidenti; P.G. Monateri, *La responsabilità civile*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, Torino, Giappichelli, 1998, 19 ss., ove si precisa che la responsabilità civile «ha molte funzioni»; normalmente si «individuano tre funzioni principali della responsabilità, le quali, a seconda delle mode, sono ora l'una o l'altra maggiormente in auge: la funzione compensativa, quella sanzionatoria, e quella preventiva»; e G. Ponzanelli, *La responsabilità civile. Profili di diritto comparato*, Bologna, il Mulino, 1992, 25 ss., ove si richiamano le principali funzioni svolte dal sistema della responsabilità civile: «garantire un adeguato risarcimento a favore del soggetto danneggiato (*compensation*); indurre i potenziali danneggianti a adottare i mezzi di sicurezza volti ad evitare il possibile rinnovarsi di condotte illecite (*deterrence*)» (cui si aggiunge, nell'esperienza giuridica nordamericana, l'ulteriore funzione di "*punishment*" attraverso la sanzione civilistica dei c.d. *punitive damages* laddove la condotta «abbia in modo rilevante infranto le regole della coscienza sociale»).

²⁵ Cfr., ancora, P.G. Monateri, *La responsabilità civile*, cit., 20, ove si evidenzia che le regole di responsabilità civile «non sono importanti soprattutto perché compensano quella particolare vittima, ma in quanto trasferiscono il costo dell'incidente su un soggetto diverso da quello che ha subito il danno», operando così sull'«allocazione dei costi conseguenti agli incidenti, che necessariamente si producono in conseguenza della collusione delle varie attività sociali» (in altri termini, si «sanziona» un «investimento in misure preventive di sicurezza ritenuto inadeguato»); e G. Ponzanelli, *La responsabilità civile. Profili di diritto comparato*, cit., 34, ove si osserva che la «spinta a distribuire i rischi dell'attività esercitata, tra cui appunto i danni provocati a terzi, all'interno della propria organizzazione, agisce pertanto sullo stesso piano della *deterrence*, perché i soggetti interessati devono adottare misure idonee per neutralizzare o comunque diminuire la percentuale di rischio».

direttamente provocare una riduzione eccessiva nell'esercizio di attività socialmente utili²⁶.

In altri termini, l'eccessiva responsabilizzazione del gestore delle piattaforme, in misura tale da internalizzare tutti i danni, ivi compresi quelli non agevolmente prevedibili ovvero evitabili solo attraverso la predisposizione di onerosi adempimenti tecnico-organizzativi, produce molteplici risvolti patologici. Tra questi, si consideri il possibile trasferimento dei costi della responsabilità sui fruitori del servizio, con conseguente aumento del prezzo delle prestazioni per distribuire in via diffusa il rischio dei comportamenti dannosi²⁷. Una siffatta barriera all'ingresso – sotto forma di “tassa” (in senso atecnico) a carico dell'utenza – inciderebbe sulla gratuità del servizio e, in ultima istanza, sull'accessibilità universale alle piattaforme, generando così delicati problemi nella gestione delle disuguaglianze economiche.

Ma non solo. La soluzione in esame potrebbe anche incentivare gli *hosting providers* a inibire (*ex ante*) o a rimuovere (*ex post*) in eccesso i contenuti potenzialmente dannosi²⁸. Ai c.d. falsi negativi, ossia le informazioni illecite erroneamente non escluse, sarebbero tendenzialmente preferiti i c.d. falsi positivi, ossia le informazioni non illecite erroneamente escluse, dando luogo a un serio problema di censura per *over-blocking* di contenuti (c.d.

²⁶ Cfr. G. Ponzanelli, *Verso un diritto uniforme per la responsabilità degli internet service providers?*, cit., 8, ove si dimostra il cattivo funzionamento delle regole di responsabilità civile basate su criteri oggettivi di imputazione nel settore dei servizi: «[f]issare una regola, sostanzialmente di responsabilità oggettiva, a carico degli *internet service providers* avrebbe avuto, infatti, una duplice possibile conseguenza: o la scomparsa degli stessi come operatori economici, indispensabili, però, ai fini di un pieno processo di sviluppo della libertà informativa costituzionalmente garantita, oppure il necessario ricorso a più o meno sofisticati meccanismi di controllo di accesso alla rete che, però, avrebbero fatalmente compresso l'intrinseca, quasi anarchica, essenza del fenomeno».

²⁷ Il che si spiega in ragione delle note dinamiche “redistributive” dipendenti dalle regole della responsabilità: «[e]sse si comportano come l'imposizione di una tassa su determinate attività, importando costi eventuali, che possono venire traslati dai danneggiati potenziali, tramite il mercato o in altri modi, su soggetti diversi» (P.G. Monateri, *La responsabilità civile*, cit., 22).

²⁸ Il fenomeno è annoverabile tra i casi di c.d. *overdeterrence*, al pari degli esempi ben noti della «medicina difensiva» o della «paura della firma» con riferimento ai titolari di funzioni pubbliche. In proposito, cfr. G. Ponzanelli, *Verso un diritto uniforme per la responsabilità degli internet service providers?*, cit., 5, ove si rileva che «[i]l settore della responsabilità degli *internet service providers* costituisce una buona conferma della necessità di mantenere in equilibrio *compensation* e *deterrence*, così da evitare quelle patologie di *overdeterrence* che finirebbero, quasi perversamente, con il calpestare perfino i valori costituzionali che sono stati originariamente proclamati dal primo emendamento americano e sono stati recepiti in tutte le moderne carte costituzionali».

*collateral censorship*²⁹³⁰. Il che, come è evidente, si traduce in un pregiudizio alla libera manifestazione del pensiero degli utenti e, indirettamente, alla stessa funzione sociale della rete quale luogo deputato alla partecipazione e al dibattito pubblico.

E ancora, un incremento di responsabilità indurrebbe molti gestori di piattaforme ad astenersi dallo svolgimento dell'attività imprenditoriale, provocando una progressiva concentrazione in senso oligopolistico del mercato di riferimento³¹, con pochi operatori economici di rilevanti dimensioni, in contrasto con l'obiettivo dello sviluppo sociale e pluralistico della rete.

Le suddette ragioni confermano, una volta di più, come l'introduzione di regimi di responsabilità oggettiva sia auspicabile solo nei limitati casi in cui i 'costi sociali' di una data attività superino i benefici; dovendosi propendere, con riferimento a tutte le restanti ipotesi, per l'alternativo modello della responsabilità colposa.

3. L'evoluzione del formante legislativo, con particolare riferimento alla Direttiva sul Commercio Elettronico, e di quello giurisprudenziale

Sulla scorta delle superiori coordinate teoriche, è possibile ora procedere con l'esame dell'evoluzione dei formanti normativo e giurisprudenziale rispetto al tema indagato.

²⁹ In proposito, è fondamentale il contributo di J.M. Balkin, *Free Speech and Hostile Environments*, in 99 *Columbia Law Review* (1999), 2295; e, più di recente, ID., *Old-School/New-School Speech Regulation*, in 127 *Harvard Law Review* (2014), 2296; e ID., *Free Speech is a Triangle*, in 118 *Columbia Law Review* (2018), 2011.

³⁰ Cfr. E. Rosati e G. Sartor, *Social Networks e Responsabilità del Provider*, cit., 8, ove l'argomento in corpo è ripreso chiarendo la differenza che sussiste tra i gestori di reti *social* e gli editori di giornali: «mentre l'editore del giornale ha un forte interesse alla pubblicazione degli articoli, ciascuno dei quali è importante elemento del giornale e concorre a determinarne il valore commerciale, il titolare di una piattaforma aperta per il *Web* ha scarso interesse alla presenza di un particolare contributo, tra le innumerevoli pagine pubblicate sulla piattaforma, e pertanto normalmente anziché difendere quel contributo di fronte alle rimostranze dei terzi, preferirà procedere alla sua eliminazione». Analogamente, S. Braschi, *Il nuovo Regolamento sui servizi digitali: quale futuro per la responsabilità degli Internet Service Provider?*, in *Dir. pen. e proc.*, 2023, n. 3, 372.

³¹ Cfr. M. Mazzarella, *La responsabilità degli hosting provider sulle piattaforme digitali*, in *Giorn. dir. amm.*, 2022, 401: «[I]a previsione di oneri di diligenza eccessivamente stringenti in capo agli ISP per la prevenzione degli illeciti avrebbe comportato una limitazione dell'esercizio di un'emergente attività imprenditoriale, favorendo l'insorgenza di oligopoli costituiti dagli operatori economicamente più forti, in grado di sostenere i maggiori costi degli elevati controlli».

Innanzitutto, occorre ricordare che alle origini, in assenza di una specifica regolazione di fonte europea e nazionale in materia, si era sviluppato un orientamento pretorio³² che equiparava la responsabilità dell'*hosting provider* a quella del direttore o dell'editore per gli illeciti commessi a mezzo stampa. Una soluzione sin da subito sottoposta a severa critica in dottrina³³, data la sua eccessiva incidenza rispetto al valore della partecipazione degli individui ai servizi erogati attraverso il *web*³⁴, oltre che poco rispettosa delle reali dinamiche che intercorrono tra fornitore e utente, atteso che il caricamento di contenuti è disposto da quest'ultimo senza previa autorizzazione del primo³⁵.

La situazione è mutata per effetto dell'introduzione della dir. 2000/31/Ce (c.d. Direttiva sul Commercio Elettronico), trasposta nel nostro ordinamento – in forma pressoché testuale – con il d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70. La cornice regolatoria di matrice europea muoveva dalla presa d'atto di una marcata divergenza tra le normative e le giurisprudenze nazionali rispetto

³² Cfr., *ex multis*, Trib. Napoli, ord. 8 agosto 1997, in *Resp. civ. prev.*, 1998, n. 1, 173 ss., ove si è dichiarato che la «rete Internet, quale “sistema internazionale di interrelazione tra piccole e grandi reti telematiche” è equiparabile a un organo di stampa»; ma anche Trib. Macerata, 2 dicembre 1998, in *Dir. ind.*, 1999, n. 1, 35 e ss., ove è stata espressa la massima per cui il gestore di rete, in quanto assimilabile a un editore, è obbligato a vigilare affinché attraverso la pubblicazione non vengano perpetrati delitti o illeciti di natura civilistica. Sulla teoria della *culpa in vigilando* alla base del modello giurisprudenziale di equiparazione dell'*Internet Service Provider* all'organo di stampa cfr. S. Peron, *Responsabilità extracontrattuale: problematiche giuridiche connesse all'utilizzo della rete internet*, in *Resp. civ. prev.*, 2000, n. 3, 821 s.

³³ Basti richiamare, per tutti, M. Franzoni, *La responsabilità del Provider*, in *AIDA*, 1997, 250, secondo cui la posizione dell'*Internet Service Provider* è equiparabile a quella di chi «vende fogli bianchi che altri impiegheranno per la scrittura». Invero, nessuno «attribuirebbe al venditore dei fogli bianchi la responsabilità a titolo di concorso per l'illecito compiuto da chi successivamente scrive su quei fogli». Si v., anche, V. Zeno-Zencovich, *La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche*, in *Dir. inform.*, 1998, n. 1, 15 ss., per la negazione – sulla scorta di argomenti esegetici e sistematici – dell'applicazione delle disposizioni civili, penali e amministrative previste per la stampa alla diffusione di notizie e informazioni attraverso sistemi telematici.

³⁴ Com'è noto, al fine di favorire lo sviluppo dei servizi internet, la sezione 230 del *Communications Act* statunitense del 1934, introdotta dal *Communications Decency Act* del 1996, garantiva un generale esonero di responsabilità per gli *Internet Service Provider*, disponendo espressamente che «[n]o provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider».

³⁵ Il fornitore del servizio di *hosting*, pertanto, è sostanzialmente all'oscuro dei contenuti caricati dagli utenti, non esistendo – quantomeno sino all'avvento delle «tecniche algoritmiche» – un vaglio paragonabile a quello dell'editore (con conseguente esclusione della fattispecie tipica della responsabilità editoriale).

alla questione della responsabilità dei prestatori di servizi che agiscono come intermediari³⁶: il che ostacolava il buon funzionamento del mercato interno e lo sviluppo dei servizi transnazionali, generando distorsioni anti-concorrenziali. Di qui l'obiettivo³⁷ di favorire lo sviluppo dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno per facilitare la crescita delle imprese, rafforzare la competitività dell'industria europea e creare il mercato unico digitale.

Queste premesse di politica del diritto sono state declinate in una regola mediana e di equilibrio³⁸ tra le due opzioni estreme dell'assoluta esclusione degli *hosting providers* da ogni forma di responsabilità, in funzione del libero sviluppo della rete, e della rigorosa responsabilizzazione dei medesimi, al fine di proteggere i potenziali danneggiati dalla pubblicazione di informazioni diffamatorie o, comunque, lesive.

La soluzione di compromesso è stata affidata alla regola della generale immunità del gestore della piattaforma per le informazioni immesse in rete dagli utenti, con eccezionale riconoscimento di responsabilità in presenza di circostanze "controllabili" ed "evitabili" attraverso una condotta diligente. In altri termini, il legislatore europeo ha configurato una forma di responsabilità per colpa correlata al paradigma del dovere di diligenza professionale, ossia una clausola generale dotata di sufficienti margini di flessibilità ai fini del giudizio di relazione tra la condotta concreta e il modello parametrico astrattamente esigibile³⁹.

Più nel dettaglio, la direttiva in commento ha introdotto – in parziale continuità con l'esperienza nordamericana⁴⁰ – un c.d. *safe harbour*⁴¹ per

³⁶ Cfr. il considerando n. 40, dir. 2000/31/Ce.

³⁷ Cfr. il considerando n. 2, dir. 2000/31/Ce.

³⁸ In questo senso, cfr. il considerando n. 41, dir. 2000/31/Ce.

³⁹ Cfr. G. Ponzanelli, *Verso un diritto uniforme per la responsabilità degli internet service providers?*, cit., 10, ove si sostiene che la «sensibilità manifestata nei confronti della singola, concreta condotta conferma la predilezione verso regole generali, piuttosto che verso regole rigide».

⁴⁰ Il richiamo è, ancora una volta, alla sezione 230 del *Communications Act* del 1934, come introdotta dal *Communications Decency Act* del 1996, nella parte in cui si prevede una generale clausola di esenzione dalla responsabilità per i fornitori di un «servizio informatico interattivo» che pubblichino informazioni fornite da utenti terzi. La medesima disposizione, nel prosieguo, assicura all'operatore di servizi informatici interattivi anche un'ulteriore protezione dalla responsabilità civile (c.d. *Good Samaritan protection*) nel caso di rimozione o moderazione in buona fede di contenuti di terzi ritenuti «obscene, lewd, lascivious, filthy, excessively violent, harassing, or otherwise objectionable, whether or not such material is constitutionally protected».

⁴¹ La formula, sovente ripresa dalla letteratura in materia, evoca la celebre citazione

l'*hosting provider*. l'assenza di un obbligo generale di sorveglianza e di ricerca attiva delle informazioni illecite trasportate o memorizzate dagli intermediari⁴². Il richiamato esonero dall'attività di «polizia della rete» si regge su due postulati, segnatamente quelli per cui (i) attraverso il *web* è veicolata una quantità così ingente di dati⁴³ da rendere difficilmente esigibile – se non impossibile – qualsiasi forma di controllo preventivo da parte dell'intermediario⁴⁴; e che (ii) l'*hosting provider*, in quanto operatore tecnicamente neutrale, non può rispondere per *culpa in vigilando* di condotte altrui.

attribuita a J.A. Shedd: «A ship in harbor is safe, but that is not what ships are built for». In argomento cfr. M. Stella, *Responsabilità degli internet providers: rifrazioni dell'onere della prova*, in *Riv. dir. civ.*, 2022, n. 5, 843 s., ove – dopo aver ricordato il principio cardine per cui gli ISP «non sono tenuti ad un obbligo di sorveglianza preventiva sulle informazioni da essi memorizzate o per loro tramite trasmesse o caricate dagli utenti sulle piattaforme, e neppure ad un obbligo “di polizia” della rete», motivo per cui essi «non possono rispondere a titolo oggettivo del fatto altrui, per *culpa in vigilando*» – si evidenzia che tale regola immunitaria, «oltreoceano definita *safe harbour*, [è] impeditiva della postulazione di una *vicarious liability*».

⁴² Cfr. il considerando n. 47 («[g]li Stati membri non possono imporre ai prestatori un obbligo di sorveglianza di carattere generale. Tale disposizione non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici e, in particolare, lascia impregiudicate le ordinanze emesse dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni»), ma soprattutto l'art. 15, par. 1, dir. 2000/31/Ce: «[n]ella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite» (disposizione trasposta nell'art. 17, d.lgs. n. 70/2003).

⁴³ Cfr. F. Zanovello, *La responsabilità dell'Internet Service Provider. Brevi note a Cass. 19 marzo 2019, nn. 7708 e 7709*, in *Studium Iuris*, 2020, n. 5, 558, ove si chiarisce che «[i]l legislatore comunitario ha voluto, infatti, prevedere particolari guarentigie in favore dell'*Internet Provider* al fine di garantire l'efficienza della rete che veicola una quantità incommensurabile di dati e rende impraticabili dei controlli preventivi da parte degli ISP, nonché di promuovere lo sviluppo dell'attività di questi e delle tecnologie di *internet*»; e M. Stella, *Responsabilità degli internet providers: rifrazioni dell'onere della prova*, cit., 856, ove si osserva che «[s]e qualunque denuncia – e sono centinaia di migliaia, per ciascun anno – costringesse l'ISP a simili sforzi, il modello di impresa di *hosting provider* ne sarebbe stravolto, con sostanziale tradimento del precetto normativo». Sempre in argomento, si v. anche G. Finocchiaro, *Filtering e responsabilità del provider*, in *AIDA*, 2010, 346 ss.

⁴⁴ Una soluzione analoga era stata introdotta anche nel diritto nordamericano. A tale riguardo, è possibile richiamare il celebre caso *Cubby Inc. v. CompuServe Inc.* (U.S. District Court for the Southern District of New York – 776 F. Supp. 135 – 1991), ove l'ISP è stato qualificato alla stregua di un bibliotecario che non ha la possibilità di controllare tutti i contenuti del patrimonio librario sottoposto alla sua custodia («CompuServe has no more editorial control over such a publication than does a public library, book store, or newsstand, and it would be no more feasible for CompuServe to examine every publication it carries for potentially defamatory statements than it would be for any other distributor to do so»).

Nel recepire la direttiva europea, il legislatore italiano ha comunque imposto⁴⁵ agli *hosting providers* di informare prontamente le autorità giudiziarie o amministrative con funzioni di vigilanza in merito alle presunte attività o informazioni illecite di cui vengano a conoscenza; nonché di fornire, a richiesta delle medesime autorità e senza indugio, le informazioni in loro possesso idonee a consentire l'identificazione dei destinatari dei propri servizi⁴⁶. L'*enforcement* di tali obblighi informativi era presidiato dalle regole della responsabilità civile⁴⁷.

In ogni caso, la richiamata esenzione generale dalla responsabilità (*intermediary non-liability*)⁴⁸ era condizionata alla sussistenza di taluni presupposti, ossia che il prestatore di servizi (*i*) non fosse effettivamente al corrente della natura illecita dell'attività o dell'informazione e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, di fatti o circostanze che rendano manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione; e che il medesimo (*ii*) agisse immediatamente, non appena al corrente di tali fatti, per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso⁴⁹.

Come è evidente, l'enfasi del legislatore europeo era sostanzialmente riposta sul parametro dell'«effettiva conoscenza» dell'illecito da parte dell'intermediario, quale condizione sufficiente a integrare la responsabilità colposa di quest'ultimo per omessa pronta rimozione del contenuto lesivo.

Conclusivamente, nel modello tratteggiato dalla Direttiva sul Com-

⁴⁵ Cfr. l'art. 17, c. 2, d.lgs. n. 70/2003, che dà attuazione alla previsione facoltizzante di cui all'art. 15, par. 2, dir. 2000/31/Ce.

⁴⁶ Questo adempimento pone non pochi problemi, considerata la mancanza di un obbligo generalizzato di identificazione degli utenti delle piattaforme *online* e l'assenza di un divieto di anonimato in rete. Per queste ragioni, è stata da più parti suggerita l'introduzione di misure per l'identificazione degli utenti da parte del gestore della piattaforma, garantendo al contempo la possibilità di esprimersi in forma anonima nei confronti dei destinatari delle comunicazioni *online*.

⁴⁷ Cfr. l'art. 17, c. 3, d.lgs. n. 70/2003.

⁴⁸ Cfr. l'art. 14, par. 1, dir. 2000/31/CE, ove si dispone che «[g]li Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio» (precisando, nel prosieguo, le condizioni riprese in corpo). La previsione è stata traposta, sul piano domestico, nell'art. 16, d.lgs. n. 70/2003 (rubricato: *Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni – hosting*).

⁴⁹ L'art. 14, par. 3, dir. 2000/31/Ce precisa, inoltre, che è da intendersi «impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa, in conformità agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, di esigere che il prestatore ponga fine ad una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime».

mercio Elettronico l'*hosting provider* poteva risultare responsabile in concorso con il *content creator* unicamente *ex post*, vale a dire in un momento temporale successivo alla materiale commissione del fatto illecito. Invero, l'attività dell'intermediario non è tecnicamente "causa" dell'evento lesivo, attesa l'inesistenza di un obbligo di sorveglianza *ex ante*, quanto del "protrarsi" (oltre che della propagazione) del danno in difetto di un tempestivo adempimento – integrati i presupposti legali – all'obbligo di rimozione del contenuto lesivo. Si tratta, dunque, di una fattispecie di concorso omissivo (*rectius*: di condotta commissiva mediante omissione)⁵⁰ nell'altrui illecito giustificata dalla peculiare «posizione di garanzia»⁵¹ ricoperta dall'*hosting provider*, in forza della quale esso è chiamato a rispondere dei soli danni (da ritardo)⁵² che avrebbe potuto impedire mediante un celere adempimento all'obbligo di rimozione, ma non di quelli derivanti dal fatto del terzo prodottisi prima della conoscenza dell'illecito-presupposto.

3.1. Segue. Dubbi interpretativi, problemi giuridici e istanze di riforma dell'impianto normativo

Il regime giuridico appena descritto ha sollevato numerosi dubbi e problemi interpretativi, in ragione dei quali è stato auspicato un intervento di riforma da parte del legislatore europeo per regolare in senso uniforme e su basi rinnovate il potere di rimozione dei contenuti illeciti su segnalazione dei soggetti interessati (procedura di c.d. *notice and take down*⁵³).

⁵⁰ Cfr. B. Saavedra Servida, *La responsabilità degli internet service provider: dal safe harbour al principio di accountability*, in *N. leggi civ.*, 2024, n. 1, 146: «è l'effettiva conoscenza dell'illegalità – i.e. anti giuridicità in senso lato – che fa sorgere in capo al prestatore l'obbligo di rimuovere il contenuto incriminato, mentre nel mancato adempimento di tale obbligo è ravvisabile un concorso colposo omissivo del prestatore, che è responsabile *ex art.* 2055 c.c.».

⁵¹ Cfr. Trib. Milano, sez. I, 15 febbraio 2023, n. 1208, ove si sostiene che l'«art. 16 del d.lgs. n. 70/2003 fonda una cd. posizione di garanzia dell'*hosting provider*, che, se per definizione è estraneo alla originaria perpetrazione dell'illecito del destinatario del servizio, ne diviene giuridicamente responsabile dal momento in cui gli possa essere rimproverata l'inerzia nell'impedirne la protrazione». Di talché, all'*hosting provider* si contesta una «condotta commissiva mediante omissione e, quindi, di aver concorso nel comportamento lesivo altrui a consumazione permanente».

⁵² Si v. F. Piraino, *Spunti per una rilettura della disciplina giuridica degli internet service provider*, in *AIDA*, 2017, 505 s., ove si precisa che l'inadempimento all'obbligo di rimozione dei contenuti illeciti immessi in rete dall'utente si «affianca alla condotta lesiva di quest'ultimo, concorrendo alla rinnovazione o al prolungamento nel tempo degli effetti dannosi scaturiti dalla violazione della posizione sostantiva altrui».

⁵³ Per ogni approfondimento cfr. B. Panattoni, *Il sistema di controllo successivo: obbligo di*

Innanzitutto, sul piano esegetico ci si è domandati se l'obbligo di rimozione dei contenuti illeciti sorga unicamente per effetto di una conoscenza "qualificata" (ossia, proveniente da un'autorità amministrativa o giudiziaria) ovvero anche su semplice comunicazione del titolare del diritto asseritamente leso. La giurisprudenza⁵⁴, sulla scorta di un'interpretazione sistematica e assiologicamente orientata della normativa in materia⁵⁵, ha mostrato maggiore propensione per la seconda interpretazione, dando risalto alle ragioni dell'effettività della tutela siccome imprescindibilmente legate alla celere rimozione del contenuto illecito⁵⁶. Del resto, i tempi necessari per ottenere una misura da parte dell'autorità giudiziaria sono di per sé incompatibili rispetto alle caratteristiche della rete, tenuto conto che un'informazione veicolata a mezzo *web* può raggiungere in tempi brevi un numero intederminabile di utenti, compromettendo irreparabilmente le situazioni giuridiche protette.

Inoltre, si è constatato come la soluzione in discorso abbia sostanzialmente attribuito a un soggetto privato, quale è l'*hosting provider*, il delicato

rimozione dell'ISP e meccanismi di notice and take down, in *Diritto penale contemporaneo*, 2018, 256 ss.

⁵⁴ Tra le prime pronunce, si segnala Trib. Catania, 29 giugno 2004, in *Resp. civ. prev.*, 2005, n. 1, 188 (con nota di L. Bugiolacchi, *La responsabilità dell'host provider alla luce del d.lgs. n. 70/2003: esegesi di una disciplina "dimezzata"*); Trib. Bari, 13 giugno 2006, in *Diritto di internet*, 2006, n. 7, 563 ss. (con nota di L. Trucco, *Pubblicazione d'immagini personali in Rete e responsabilità del provider*); Trib. Milano, 20 gennaio 2011, in *Dir. ind.*, 2012, n. 3, 243 ss. (con nota di A. Bellan, *Per una reasonable liability: critiche alla responsabilità oggettiva dei provider e tutela dei diritti su internet*); e Trib. Napoli nord, sez. civ. II, 3 novembre 2016, in *Giur. it.*, 2017, n. 3, 629 ss. (con nota di R. Bocchini, *La responsabilità di Facebook per la mancata rimozione di contenuti illeciti*). Si v., anche, Cass., I, nn. 7708-7709/2019. Questa conclusione trova un ulteriore supporto interpretativo nel considerando n. 46, dir. 2000/31/CE, ove si chiarisce che «[p]er godere di una limitazione della responsabilità, il prestatore di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso alle medesime non appena sia informato o si renda conto delle attività illecite»: la locuzione «non appena si renda conto» non dovrebbe infatti implicare la necessità di uno specifico ordine impartito dall'autorità nazionale competente. *Contra* Trib. Firenze, ord. 25 maggio 2012, in *Dir. inform.*, 2012, n. 6, 1210 ss. (con nota di T. Scannicchio, *La responsabilità del motore di ricerca per la funzione "auto-complete"*).

⁵⁵ G. D'Alfonso, *Verso una maggiore responsabilizzazione dell'hosting provider tra interpretazione evolutiva della disciplina vigente, innovazioni legislative e prospettive de jure condendo*, in *federalismi.it*, 2020, n. 2, 118.

⁵⁶ Cfr., nuovamente, Trib. Milano, I, n. 1208/2023, ove si constata che, accedendo alla tesi secondo cui l'obbligo di rimozione di contenuti illeciti sorgerebbe unicamente in presenza di un provvedimento dell'autorità, si vanificherebbe la «possibilità di attutire in maniera tempestiva gli effetti lesivi di contenuti manifestamente illeciti».

e complesso ruolo di «arbitro della censura»⁵⁷; un potere reso ancora più discutibile nell'ambito di una cornice normativa che incentiva la rimozione dei contenuti da parte dell'intermediario (anche nei casi ambigui o incerti) onde minimizzare in via cautelativa il rischio della responsabilità. Sennonché, un eccesso nella rimozione di contenuti non è privo di conseguenze, potendo dar luogo a pretese risarcitorie da parte del loro autore per violazione del contratto di servizio o, comunque, per potenziale lesione del diritto di libera manifestazione del pensiero nel caso in cui le informazioni rimosse dovessero a posteriori risultare "lecite".

E ancora, su un piano più generale, è emersa l'ulteriore questione dell'obbligo di sorveglianza attiva *pro futuro* dell'*hosting provider* a seguito della rimozione di un determinato contenuto illecito⁵⁸. La principale difficoltà

⁵⁷ In dottrina, cfr. per tutti G.E. Vigevani, *Piattaforme digitali private, potere pubblico e libertà di espressione*, in *Diritto costituzionale*, 2023, n. 1, 47, ove si osserva criticamente che la delega statale alle piattaforme affinché «queste operino quali "spazzini della rete" e rimuovano o anche solo rendano meno visibili contenuti "sgraditi" rischia di intaccare [le] garanzie costituzionali» (in particolare, le riserve di legge e di giurisdizione); e M. Monti, *Privatizzazione della censura e Internet platforms: la libertà d'espressione e i nuovi censori dell'agorà digitale*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 2019, n. 1, 35 ss. Cfr., anche, la Comunicazione della Commissione europea, *Lotta ai contenuti illeciti online. Verso una maggiore responsabilizzazione delle piattaforme online* (COM/2017/0555), ove si sottolinea il ruolo delle piattaforme online quali "guardiani" dei contenuti delle informazioni (p. 21: «[a]nche se tali contenuti sono creati e caricati da terzi, la crescente influenza delle piattaforme online nella società, derivante dal loro ruolo di guardiani dei contenuti e delle informazioni, ne aumenta le responsabilità nei confronti degli utenti e della società nel complesso»).

⁵⁸ La questione è stata affrontata, in particolare, da C. giust. UE, 3 ottobre 2019, in C-18/18, in *Dir. giust.*, 2019, 3 ss. (con nota di D. Bianchi, *Facebook: filtraggio globale e specifico dei contenuti equivalenti per il diffamato*); e in *Giur. comm.*, 2020, n. 5, 1014 ss. (con nota di A. Ricci, *Contenuti illeciti e obblighi "di reazione" del prestatore di servizi di hosting. La Corte di Giustizia interpreta la Direttiva 2000/31/CE alla luce del principio di effettività*), ove il giudice europeo ha dichiarato che l'art. 15, par. 1, dir. 2000/31/CE non osta a che un giudice di uno Stato membro possa: «- ordinare a un prestatore di servizi di *hosting* di rimuovere le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia identico a quello di un'informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l'accesso alle medesime, qualunque sia l'autore della richiesta di memorizzazione di siffatte informazioni; - ordinare a un prestatore di servizi di *hosting* di rimuovere le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia equivalente a quello di un'informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l'accesso alle medesime, purché la sorveglianza e la ricerca delle informazioni oggetto di tale ingiunzione siano limitate a informazioni che veicolano un messaggio il cui contenuto rimane sostanzialmente invariato rispetto a quello che ha dato luogo all'accertamento d'illiceità e che contiene gli elementi specificati nell'ingiunzione e le differenze nella formulazione di tale contenuto equivalente rispetto a quella che caratterizza l'informazione precedentemente dichiarata illecita non siano tali da costringere il prestatore di servizi di *hosting* ad effettuare una valutazione autonoma di tale contenuto; e - ordinare a un prestatore di servizi di *hosting*

è quella di evitare la riemersione *online* di contenuti (già) accertati come illeciti, e perciò rimossi, a fronte della complessa perimetrazione concettuale della locuzione «contenuto equivalente», per definizione differente da quella di «contenuto identico»⁵⁹, e come tale di non semplice riscontro in concreto. L'intermediario, infatti, potrebbe risultare esposto ad azioni risarcitorie da parte di coloro che hanno diffuso un'informazione identica o, quantomeno, equivalente a quella dichiarata illecita, ma in un diverso contesto temporale o ambientale idoneo a giustificarne la "ri-pubblicazione"⁶⁰.

In altri termini, v'è il serio rischio di realizzare un'eccessiva e aprioristica limitazione dell'altrui libertà di manifestazione del pensiero; a cui occorre aggiungere che – in assenza di un dovere generalizzato di sorveglianza – l'eventuale imposizione di un obbligo di rimozione dei contenuti illeciti reiterativi⁶¹ si traduce *de facto* in un vincolo all'adozione di rilevanti (anche sul piano economico) misure organizzative propedeutiche e necessarie per il suo corretto adempimento⁶².

3.2. Segue. *L'obsolescenza del quadro normativo e la conseguente attività di supplenza (Judicial Activism) delle corti*

Il quadro regolatorio introdotto dalla Direttiva sul Commercio Elettronico, ancorché condivisibile all'epoca della sua prima formulazione, è sta-

di rimuovere le informazioni oggetto dell'ingiunzione o di bloccare l'accesso alle medesime a livello mondiale, nell'ambito del diritto internazionale pertinente». Sul tema si v., anche, E. Tosi, *Obblighi di filtraggio ex post di contenuti digitali illeciti equivalenti e responsabilità civile degli hosting provider*, in *Dir. ind.*, 2020, n. 3, 284 ss.

⁵⁹ Cfr., ancora, C. giust. UE, 3 ottobre 2019, in C-18/18, par. 39: «[d]alle indicazioni contenute nella decisione di rinvio risulta che, con i termini "informazioni di contenuto equivalente", il giudice del rinvio intende riferirsi a informazioni che veicolano un messaggio il cui contenuto rimane, in sostanza, invariato e quindi diverge molto poco da quello che ha dato luogo all'accertamento d'illiceità».

⁶⁰ A. Ricci, *Contenuti illeciti e obblighi "di reazione" del prestatore di servizi di hosting. La Corte di Giustizia interpreta la Direttiva 2000/31/CE alla luce del principio di effettività*, cit., 1028.

⁶¹ Sul piano della regolazione nazionale, è possibile richiamare il Regolamento AGCOM per la «tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 di cui alla delibera n. 680/13/cons», come da ultimo modificato con delibera n. 189/23/CONS, in particolare ove si attribuisce all'*Authority* (art. 8) il potere di imporre al prestatore di servizi della società dell'informazione l'adozione di misure idonee a impedire la ripetizione delle (accertate) violazioni al diritto d'autore, fatte salve le eventuali sanzioni in caso di loro effettiva reiterazione (art. 8-bis).

⁶² A. Ricci, *Contenuti illeciti e obblighi "di reazione" del prestatore di servizi di hosting. La Corte di Giustizia interpreta la Direttiva 2000/31/CE alla luce del principio di effettività*, cit., 1030.

to interessato in larga misura da un fenomeno di rapida obsolescenza⁶³: la caratteristica “staticità” delle fonti normative appare infatti inadeguata al cospetto dei significativi mutamenti della rete, con le sue costanti innovazioni tecnologiche (basti considerare, a titolo di esempio, la rivoluzione apportata dal c.d. *web 2.0*⁶⁴), e dell’ampliamento delle attività svolte dai prestatori di servizi *online*.

Pertanto, nel diritto vivente era riscontrabile una situazione di grave incertezza giuridica, enfatizzata dall’ambiguità delle categorie giuridiche di riferimento e dalle lacune relative all’ambito di applicazione della disciplina normativa sinora descritta.

Una parziale supplenza è stata senz’altro garantita dall’adozione spontanea⁶⁵ – secondo il modello della c.d. *self-regulation*⁶⁶ – di codici di condotta

⁶³ Cfr. F. Di Ciommo, *Oltre la Direttiva 2000/31/Cee, o forse no. La responsabilità dei provider di Internet nell’incerta giurisprudenza europea*, cit., 2074, ove si giudica l’impianto normativo di cui alla dir. 2000/31/Cee «non più in grado di governare in modo efficiente i problemi relativi alla responsabilità degli Internet provider, anche perché [] pretende di trattare allo stesso modo piccoli e grandi provider». In senso analogo G. Picariello, *La responsabilità dell’internet service provider nell’alveo della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette*, in *Resp. civ. prev.*, 2020, n. 6, 1927.

⁶⁴ Cfr. O. Pollicino, *Tutela del pluralismo nell’era digitale: ruolo e responsabilità degli Internet service provider*, in *Consulta online*, 2014, 3: «[l]’evoluzione della struttura della rete e la dimensione partecipativa del *web 2.0* hanno fortemente rimesso in discussione le tradizionali categorie di inquadramento del ruolo svolto dagli *Internet service provider*, stimolando riflessioni e ripensamenti circa la disciplina vigente e la sua adeguatezza». Per ogni approfondimento si v. M. Orofino, *L’inquadramento costituzionale del web 2.0: da nuovo mezzo per la libertà di espressione a presupposto per l’esercizio di una pluralità di diritti costituzionali*, in Aa.Vv., *Da Internet ai Social Network. Il diritto di ricevere e comunicare informazioni e idee*, Rimini, Maggioli, 2013, 33 ss.

⁶⁵ Un chiaro fattore di stimolo si rinviene nel considerando n. 49, dir. 2000/31/Ce, ove si prevede che «[g]li Stati membri e la Commissione incoraggiano l’elaborazione di codici di condotta; ciò lascia impregiudicati il carattere volontario di siffatti codici e la possibilità per le parti interessate di decidere liberamente se aderirvi». A titolo di esempio, è possibile richiamare il *Code of conduct on countering illegal hate speech online* promosso dalla Commissione europea nel maggio del 2016, con il quale le parti aderenti si sono impegnate a (i) predisporre procedimenti chiari ed efficaci per l’esame rapido delle segnalazioni relative ai discorsi d’odio onde consentire una rapida rimozione dei contenuti illegittimi; (ii) dotarsi di linee guida che vietino la promozione e l’istigazione alla violenza e alla condotta odiosa; (iii) esaminare le richieste di rimozione, mediante gruppi di lavoro *ad hoc*, entro ventiquattro ore dalla conoscenza dell’illecito. In dottrina, cfr. quantomeno G.M. Ruotolo, *A Little Hate, Worldwide! Di libertà d’opinione e discorsi politici d’odio on-line nel diritto internazionale ed europeo*, in *Dir. umani e dir. intern.*, 2020, 549 ss.; *Parole e potere: libertà d’espressione, hate speech e fake news*, a cura di G. Pitruzzella, O. Pollicino e S. Quintarelli, Milano, Giuffrè, 2017; e G. Ziccardi, *L’odio online. Violenza verbale e ossessioni in rete*, Milano, Giuffrè, 2016.

⁶⁶ Cfr. L. Torchia, *I poteri di vigilanza, controllo e sanzionatori nella regolazione europea della trasformazione digitale*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2022, n. 4, 1103, ove si evidenzia che, «[n]el tenta-

da parte degli *hosting providers*⁶⁷. Nondimeno, il contributo più significativo è stato apportato in via “pretoria” dai giudici europei e nazionali⁶⁸, chiamati a operare un adattamento della direttiva alla nuova realtà tecnologica attraverso interpretazioni di segno evolutivo o sistematico. A un così marcato creazionismo giurisprudenziale è stata opposta la critica dell’eccessiva “forzatura” del dato legislativo, se non addirittura la natura *praeter legem*⁶⁹ di talune soluzioni in difetto di precisi parametri di diritto positivo.

Il caso più emblematico concerne il superamento del tradizionale postulato della c.d. neutralità tecnica dell’*hosting provider* attraverso l’elaborazione giurisprudenziale del distinguo tra intermediari “passivi” e “attivi”⁷⁰,

tivo di dimostrare l’inutilità di una regolazione pubblica, le piattaforme si sono così orientate ad adottare misure di autoregolazione, sulla base dell’approccio prevalente nell’ordinamento americano, secondo il quale l’autoregolazione è sempre preferibile all’eteroregolazione, anche in ragione della flessibilità della prima rispetto alla rigidità della seconda». Sulla parabola evolutiva europea, dal modello dell’auto-regolazione alla c.d. co-regolazione delle attività basate sulla tecnologia digitale, si v. per tutti A. Simoncini, *La co-regolazione delle piattaforme digitali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2022, 1031 e ss., ove si sostiene che la co-regolazione rappresenta una “contromisura” per evitare una «mera devoluzione di potestà normative ai nuovi “poteri privati”; una sorta di rinuncia alla funzione ordinante propria delle organizzazioni pubbliche statali (o sovra-statali) o di acquiescenza generalizzata alla forza dei fatti e alla potenza pratica della *self-rule*, che così torna ad essere, al fondo, espressione di sovranità piuttosto che autonomia».

⁶⁷ Cfr., per tutti, O. Pollicino, *I codici di condotta tra self-regulation e hard law: esiste davvero una terza via per la regolazione digitale? Il caso della strategia europea contro la disinformazione online*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2022, 1051 ss.; e R. Niro, *Piattaforme digitali e libertà di espressione fra autoregolamentazione e coregolamentazione: note ricostruttive*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2021, n. 3, 1369 ss.

⁶⁸ Basti richiamare i celebri casi *Google* (C. giust. UE, 23 marzo 2010, in C-236/08, C-237/08 e C-238/08, in *Foro it.*, 2010, n. 4, 458 ss.) e *L’Oréal* (C. giust. UE, 12 luglio 2011, in C-324/09, in *Giur. merito*, 2013, 2584 ss.). I principi ivi affermati sono stati, in seguito, ripresi da C. giust. UE, grande sez., 22 giugno 2021, in C-682/18 e C-683/18. Nella giurisprudenza domestica si v., *ex multis*, Trib. Roma, sez. spec. imp., 15 febbraio 2019, n. 3512, in *AIDA*, 2019, 768; Trib. Roma, sez. spec. imp., ord. 1° febbraio 2019, in *Foro it.*, 2019, n. 6, 2046 ss.; e Trib. Torino, sez. spec. imp., ord. 23 giugno 2014, in *AIDA*, 2015, 785 ss.

⁶⁹ Cfr. R. Bocchini, *La responsabilità di Facebook per la mancata rimozione di contenuti illeciti*, cit., 638, ove si osserva che la sopravvenuta inadeguatezza della normativa in materia ha «determinato un intervento di carattere integrativo da parte della giurisprudenza», la quale si è «resa artefice della creazione di una nuova figura soggettiva di *provider* del tutto peculiare, non prevista né dalla Direttiva, né dal Decreto legislativo e individuata con l’espressione di intermediato hosting cd. “attivo”».

⁷⁰ Per una ricostruzione del formante giurisprudenziale sul punto si rinvia a E. Tosi, *L’evoluzione della responsabilità civile dell’Internet Service Provider passivo e attivo*, in *Dir. ind.*, 2019, n. 6, 590 ss.; e Id., *Contrasti giurisprudenziali in materia di responsabilità civile degli “hosting provider” – passivi e attivi – tra tipizzazione normativa e interpretazione evolutiva applicata alle*

essenzialmente incentrato sulla “consapevolezza”, da parte del fornitore di servizi, della natura illecita dei contenuti caricati⁷¹.

Nell’attuale assetto di internet è infatti raro che un *provider* – specie se di dimensioni medio-grandi – si limiti a offrire un mero servizio di ospitalità di contenuti senza svolgere alcuna parallela attività finalizzata a ricavare utilità economiche dai contenuti generati e caricati dagli utenti sulla propria piattaforma. Di talché, se qualificato come “attivo”, l’intermediario risponde per i contenuti illeciti ospitati in ragione di un ampliamento della diligenza da esso esigibile con riferimento all’effettiva conoscenza (o, quantomeno, conoscibilità) dei contenuti caricati dagli utenti. In altri termini, la figura dell’*hosting provider* attivo coincide con il prestatore di servizi che interviene sui contenuti ospitati e trasmessi manipolandoli, modificandoli o, comunque, alterandoli con diverse forme e modalità⁷². Il che si riflette sul conseguente paradigma di responsabilità: a fronte di una condotta “commissiva” di concorso nell’altrui illecito⁷³ (a differenza dell’*hosting provider* passivo, eventualmente responsabile a titolo di concorso omissivo), trovano applicazione le

nuove figure soggettive dei motori di ricerca, “social network” e aggregatori di contenuti, in *Riv. dir. ind.*, 2017, n. 1, 75 ss.

⁷¹ Si tratta, come già anticipato, della condizione determinante l’insorgere della responsabilità dell’*hosting provider*.

⁷² Cfr., in giurisprudenza, C. giust. UE, 23 marzo 2010, in C-236/08, C-237/08 e C-238/08, ove si rimarca che gli artt. 12, 13 e 14 della dir. 2000/31/Ce devono essere interpretati alla luce del considerando n. 42 della medesima direttiva, di modo che per «verificare se la responsabilità del prestatore del servizio di posizionamento possa essere limitata ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2000/31, occorre esaminare se il ruolo svolto da detto prestatore sia neutro, in quanto il suo comportamento è meramente tecnico, automatico e passivo, comportante una mancanza di conoscenza o di controllo dei dati che esso memorizza». Nella giurisprudenza domestica si v., per tutte, Cons. St., sez. IV-bis, 8 settembre 2023, n. 13676, in *Giustizia-amministrativa.it*, ove si rimarca che la responsabilità del prestatore di servizi della società dell’informazione deve «essere valutata alla luce del ruolo dallo stesso svolto e riconosciuta solo quando questo sia stata di natura attiva, non potendo, diversamente, tale soggetto essere ritenuto responsabile per i dati che ha memorizzato su richiesta di un inserzionista salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, abbia omissivo di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l’accesso agli stessi»; e, da ultimo, Cons. st., sez. VI, 13 maggio 2024, n. 4277, in *Giustizia-amministrativa.it*, ove si rimarca che il diritto vivente «esclude “a monte” che il regime “agevolato” di responsabilità di cui all’art. 16 cit. possa operare a favore degli *hosting provider* cd. attivi che, in ragione del più pregnante ruolo svolto, rispondono degli eventuali illeciti secondo le regole generali».

⁷³ Cfr. M. Stella, *Responsabilità degli internet providers: rifrazioni dell’onere della prova*, cit., 845: «[l]’ISP “attivo” sarà invece tenuto, quale *joint tortfeasor*, a rispondere di intenzionale concorso commissivo *ab origine* nella lesione del diritto di privativa altrui».

regole di diritto comune ex art. 2043 c.c.⁷⁴ secondo il paradigma della c.d. *culpa in vigilando*.

A sua volta, la giurisprudenza nazionale⁷⁵ ha contribuito alla segnalata distinzione tra *hosting providers* attivi e passivi mediante una ricognizione esemplificativa dei principali «indici di interferenza» soggetti ad apprezzamento casistico⁷⁶ nell'esercizio di un'ampia discrezionalità giudiziaria⁷⁷. Tra questi sono annoverabili le attività di filtro, selezione, indicizzazione, orga-

⁷⁴ Cfr. Cass., I, n. 7708/2019, ove si precisa che l'*hosting provider* attivo «resta sottratto al regime generale di esenzione di cui al D.Lgs. n. 70 del 2003, art. 16, dovendo la sua responsabilità civile atteggiarsi secondo le regole comuni». In chiave critica si v. O. Pollicino, *Tutela del pluralismo nell'era digitale: ruolo e responsabilità degli Internet service provider*, cit., 13; e M. Bassini, *La Cassazione e il simulacro del provider attivo: mala tempora currunt*, in *Media-Laws*, 2019, n. 2, 248 ss., in part. 249, secondo cui la decisione in questione «è parsa deludere le aspettative, risolvendosi in un confuso e ridondante esercizio ricostruttivo che poco gioverà all'esigenza di fare chiarezza e molto, invece, ha addensato le nubi sull'effettiva interpretazione da attribuirsi alle norme del d.lgs. 70/2003».

⁷⁵ Cfr., in particolare, Cass., I, n. 7708-7709/2019, a definizione della controversia *R.T.I. S.p.A. c. Yahoo Italia S.r.l.*, ossia il noto *leading case* affrontato da Trib. Milano, sez. propr. ind. e intell., 9 settembre 2011, in *Giur. it.*, 2012, 836 ss. In particolare, il giudice milanese aveva rilevato che «[l']associazione di messaggi pubblicitari ai contenuti immessi in rete dagli utenti, la regolamentazione contrattuale con cui il prestatore di servizi si riserva determinati diritti sui materiali caricati sulla propria piattaforma, il servizio di segnalazione dell'eventuale illiceità del contenuto immesso, la predisposizione di un servizio di visualizzazione automatica di altri video correlati a quello prescelto dall'utente, sono tutti elementi che portano a differenziare la posizione di tale prestatore da quello puramente addetto alla fornitura di uno spazio per la memorizzazione delle informazioni trasmesse dagli utenti e alla visualizzazione delle stesse da parte di terzi; in particolare, detti elementi contribuiscono a qualificare i sopra menzionati servizi come di *hosting* attivo, così esorbitando da qualsiasi posizione di pretesa neutralità del prestatore e rendendo inapplicabile la disciplina di cui all'art. 16, d. legisl. n. 70 del 2003 a favore di una valutazione della sua condotta secondo le comuni regole della responsabilità civile». Si v., anche, Cons. St., sez. VI, 13 settembre 2022, n. 7949, in *Giustizia-amministrativa.it*; e, da ultimo, TAR Lazio-Roma, sez. IV, 24 gennaio 2024, n. 1393, in *Giustizia-amministrativa.it*.

⁷⁶ Cfr. M. Bassini, *La Cassazione e il simulacro del provider attivo: mala tempora currunt*, cit., 252, ove si definisce la suddetta qualificazione come “reattiva”: «non si può, in altri termini, stabilire preventivamente, specie in carenza di una codificazione normativa, chi agisce come prestatore attivo o meramente passivo».

⁷⁷ Si v. F. Di Ciommo, *Oltre la Direttiva 2000/31/Cee, o forse no. La responsabilità dei provider di Internet nell'incerta giurisprudenza europea*, cit., 2079, ove si lamenta la genericità del paradigma legale in esame, nella misura in cui non risulta chiarito «quanti e quali dei c.d. “indici di interferenza” elencati devono essere necessariamente compresenti perché si possa parlare di un *hosting provider* attivo». Il che finisce per «assegnare un'ampia discrezionalità al giudice di merito circa la qualificazione di un *hosting provider* come attivo o passivo». Parimenti R. Bocchini, *La responsabilità di Facebook per la mancata rimozione di contenuti illeciti*, cit., 639, ove si constata che «lasciare completamente all'interpretazione della giurisprudenza la

nizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione dei contenuti, lo sfruttamento economico del materiale con meccanismi di pubblicizzazione, *etc.*⁷⁸ Ebbene, dal riscontro (anche non cumulativo) di tali indici è possibile inferire la presenza di un grado sufficiente di “consapevolezza” dell’*hosting provider* in ordine ai contenuti pubblicati dagli utenti sulle piattaforme digitali per ammetterne una responsabilità piena senza beneficio di esclusione o limitazione.

4. Il *Digital Services Act* e le sfide della regolazione amministrativa

A distanza di oltre vent’anni dall’entrata in vigore della Direttiva sul Commercio Elettronico, il legislatore europeo è da ultimo intervenuto con l’adozione del reg. Ue n. 2022/2065 (c.d. *Digital Services Act*)⁷⁹, in larga misura efficace a partire dal 17 febbraio 2024.

Preso atto dei segnalati cambiamenti che hanno interessato i servizi della rete⁸⁰, il regolamento europeo si fonda sul superamento dell’originario postulato della “neutralità” della rete⁸¹ (la c.d. *net neutrality*⁸²) e assume

differenza tra *hosting* attivi e passivi determina quell’incertezza giuridica contraria all’efficienza del mercato».

⁷⁸ Cfr., *ex multis*, Cass., sez. I, 13 dicembre 2021, n. 39763, in *AIDA*, 2022, 792 ss., ove si ricorda che gli elementi idonei a delineare la figura dell’*hosting provider* attivo o «indici di interferenza, da accertare in concreto ad opera del giudice del merito, sono – a titolo esemplificativo e non necessariamente tutte compresenti – le attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione dei contenuti, operate mediante una gestione imprenditoriale del servizio, come pure l’adozione di una tecnica di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne la fidelizzazione: condotte che abbiano, in sostanza, l’effetto di completare e arricchire in modo non passivo la fruizione dei contenuti da parte di utenti indeterminati». Nella giurisprudenza amministrativa cfr., per tutte, Cons. St., sez. VI, 18 maggio 2021, n. 3851, in *Giustizia-amministrativa.it*.

⁷⁹ In letteratura si v., quantomeno, P. Church and C. Necati Pehlivan, *The Digital Service Act (DSA): A New Era for Online Harms and Intermediary Liability*, in 4 *Global Privacy Law Review* (2023), 53; e P. Rott, *New Liability of Online Marketplaces Under the Digital Services Act?*, in 30 *European Review of Private Law* (2022), 1039.

⁸⁰ Cfr. il considerando n. 1, reg. UE n. 2022/2065.

⁸¹ In questo senso, si v. il considerando n. 18, reg. n. 2022/2065, ove si precisa che «[I] e esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento non dovrebbero applicarsi allorché, anziché limitarsi a una fornitura neutra dei servizi mediante un trattamento puramente tecnico e automatico delle informazioni fornite dal destinatario del servizio, il prestatore di servizi intermediari svolge un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo di tali informazioni».

⁸² Si v., *amplius*, P. Otranto, *Net neutrality e poteri amministrativi*, in *federalismi.it*, 2019, n. 3.

l'obiettivo di assicurare un utilizzo della tecnologia digitale rispettoso dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta di Nizza⁸³: il che impone di intervenire secondo modalità armonizzate per l'intero mercato dei servizi digitali europei, in considerazione anche del carattere intrinsecamente "transfrontaliero" di internet⁸⁴.

A tal fine, il nuovo approccio regolatorio incorpora la metodologia del c.d. *risk based approach*⁸⁵, differenziando le regole di condotta e i conseguenti meccanismi rimediali in funzione delle tipologie di attività concretamente svolte dai singoli intermediari e della loro possibile incidenza sui valori fondamentali salvaguardati dal diritto europeo⁸⁶. Un ruolo centrale è affidato al principio di proporzionalità: l'imposizione di prestazioni eccessivamente onerose (sul piano economico od organizzativo) per i singoli prestatori di servizi rischierebbe di determinare, in via riflessa, limitazioni patologiche alla libertà di comunicazione o al diritto di manifestazione del pensiero degli utenti, oltre che alla libertà di iniziativa economica degli stessi *hosting providers*.

Per quanto concerne l'*enforcement* privatistico, si conferma l'assenza in capo agli intermediari di un dovere di sorveglianza attiva e generalizzata sulle informazioni trasmesse o memorizzate⁸⁷, riproponendo così la tradizionale regola di esenzione dalla responsabilità⁸⁸ per l'*hosting provider* che si

⁸³ Cfr. il considerando n. 3, reg. n. 2022/2065.

⁸⁴ Cfr. il considerando n. 2, reg. n. 2022/2065.

⁸⁵ Cfr. S. Braschi, *Il nuovo Regolamento sui servizi digitali: quale futuro per la responsabilità degli Internet Service Provider?*, cit., 368 s., ove si osserva che il *Digital Services Act* adotta un «approccio basato sul rischio, fissando regole di condotta e meccanismi di *enforcement* diversificati in funzione dell'attività svolta dai singoli *provider* e della loro capacità di impattare sui valori fondamentali dell'Unione». Più in generale, sulla «società del rischio» si v. il fondamentale contributo di U. Beck, *Risk Society. Towards a New Modernity*, London, SACE Publications Ltd, 1992; e, nella prospettiva del diritto amministrativo, A. Barone, *Il diritto del rischio*, Milano, Giuffrè, 2006, *passim*.

⁸⁶ A tale riguardo, è molto chiaro il considerando n. 76, reg. n. 2022/2065, ove – dopo aver constatato che «[l]e piattaforme *online* di dimensioni molto grandi e i motori di ricerca *online* di dimensioni molto grandi possono comportare rischi per la società diversi in termini di portata ed effetti rispetto a quelli presentati dalle piattaforme più piccole» – si afferma che i fornitori di piattaforme e di motori di ricerca *online* di dimensioni molto grandi «dovrebbero pertanto essere soggetti agli obblighi più stringenti in materia di dovere di diligenza, proporzionati al loro impatto per la società».

⁸⁷ Cfr. l'art. 8, reg. n. 2022/2065: «[a]i prestatori di servizi intermediari non è imposto alcun obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che tali prestatori trasmettono o memorizzano, né di accertare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illegali».

⁸⁸ Si v. l'art. 6, par. 1, reg. n. 2022/2065, ove si dispone che «[n]ella prestazione di un

limiti a svolgere attività di ordine meramente passivo e neutrale. Soltanto al ricorrere della condizione dell'«effettiva conoscenza» dei contenuti illegali sorge l'obbligo di intervento (*ex post*) per la loro disabilitazione o rimozione⁸⁹, con correlata responsabilità a titolo di condotta omissiva.

Al fine di superare i precedenti dubbi interpretativi, si ha cura di precisare⁹⁰ che la conoscenza del contenuto illegale può dipendere, oltre che da indagini volontarie, anche da segnalazioni presentate dai singoli interessati⁹¹, a condizione che siffatte comunicazioni risultino «sufficientemente precise» e «adeguatamente motivate», assumendo a riferimento lo standard dell'operatore economico diligente in grado di individuare l'illegalità senza un «esame giuridico dettagliato» dell'attività o dell'informazione⁹².

Le segnalazioni degli utenti, redatte secondo i prescritti requisiti di forma e di contenuto⁹³, si inseriscono nel già sperimentato meccanismo di *notice and takedown*, il quale risulta però maggiormente procedimentalizzato e assistito da garanzie di matrice *lato sensu* pubblicistica⁹⁴. Si pensi, a titolo di esempio, alla trasmissione della conferma di ricezione della segnalazione⁹⁵, ma anche alla comunicazione al segnalante (senza indebito ritardo) della decisione adottata, corredata dall'informativa in ordine ai possibili mezzi di ricorso⁹⁶.

servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore del servizio non è responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza delle attività o dei contenuti illegali e, per quanto attiene a domande risarcitorie, non sia consapevole di fatti o circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dei contenuti; oppure b) non appena venga a conoscenza di tali attività o contenuti illegali o divenga consapevole di tali fatti o circostanze, agisca immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l'accesso agli stessi».

⁸⁹ Cfr., nuovamente, l'art. 6, par. 1, lett. b), reg. n. 2022/2065.

⁹⁰ Si v. il considerando n. 22, reg. UE n. 2022/2065.

⁹¹ *A contrario*, il parametro non è integrato dalla mera presenza di forme di indicizzazione automatizzata delle informazioni caricate sulla piattaforma, ovvero dalla disponibilità di una funzione di ricerca o di suggerimento delle informazioni in relazione al profilo o alle preferenze dei destinatari del servizio.

⁹² Cfr. l'art. 16, par. 3, reg. UE n. 2022/2065.

⁹³ Cfr. l'art. 16, par. 1, reg. UE n. 2022/2065.

⁹⁴ Si v. G. Buttarelli, *La regolazione delle piattaforme digitali: il ruolo delle istituzioni pubbliche*, in *Giorn. dir. amm.*, 2023, n. 1, 122, ove si sottolinea la progressiva «sottoposizione dell'attività delle piattaforme digitali alle garanzie tipiche della *rule of law* di origine pubblicistica, le quali rinvergono nella regolamentazione della dimensione procedurale il terreno privilegiato per la limitazione delle forme di esercizio arbitrario e abusivo del potere (si pensi, ad es., alle garanzie di trasparenza algoritmica, agli obblighi di motivazione, e al c.d. *data due process*)».

⁹⁵ Cfr. l'art. 16, par. 4, reg. UE n. 2022/2065.

⁹⁶ Cfr. l'art. 16, par. 5, reg. UE n. 2022/2065.

Inoltre, l'istruttoria da parte dell'*hosting provider* deve essere informata ai principî di tempestività, diligenza, non arbitrarietà e obiettività⁹⁷, con tendenziale assimilazione della funzione in esame al *core* delle garanzie proprie dell'esercizio dei poteri amministrativi autoritativi⁹⁸. E ancora, rispetto alle decisioni con effetti maggiormente afflittivi⁹⁹, si riconosce al destinatario il diritto di ricevere – contestualmente al decorso dell'efficacia della misura restrittiva – una motivazione “chiara” e “specificata” in ordine all'accertamento della natura illegale del contenuto o della sua incompatibilità con le condizioni generali di erogazione del servizio. A salvaguardia di un efficace accesso alle procedure di ricorso da parte del destinatario del “provvedimento”, si prescrivono taluni contenuti minimi necessari dell'anzidetta motivazione¹⁰⁰, quali in via di sintesi: (i) l'informazione sulla misura adottata e, ove opportuno, la portata territoriale della decisione e la sua durata; (ii) i fatti e le circostanze su cui si basa la decisione; (iii) ove opportuno, le informazioni sugli strumenti automatizzati utilizzati per adottare la decisione; (iv) rispetto ai contenuti illegali, il riferimento alla base giuridica invocata e la spiegazione delle ragioni per cui l'informazione è considerata illegale alla stregua della medesima base giuridica; (v) rispetto alle incompatibilità delle informazioni con le condizioni generali del prestatore di servizi, il riferimento alla clausola contrattuale invocata e la spiegazione delle ragioni per cui le informazioni sono ritenute incompatibili con tale clausola; (vi) l'informativa

⁹⁷ Cfr. l'art. 16, par. 6, reg. UE n. 2022/2065.

⁹⁸ Cfr. G.E. Vigevani, *Piattaforme digitali private, potere pubblico e libertà di espressione*, cit., 48 s., ad avviso del quale il nuovo regolamento europeo si pone nella prospettiva di una «delega di funzioni pubbliche alle grandi piattaforme, bilanciata da una serie di garanzie, soprattutto di carattere procedurale, a favore degli utenti». Sulla complessa questione dell'inquadramento degli *hosting providers* come «poteri privati» cfr., quantomeno, O. Pollicino, *Potere digitale*, in *Potere e costituzione*, a cura di M. Cartabia e M. Ruotolo, in *Enc. dir.*, Milano, Giuffrè, 2023, 410 ss.; F. Ruggeri, *Poteri privati e mercati digitali. Modalità di esercizio e strumenti di controllo*, Roma, Roma TrE-Press, 2023; M. Betzu, *Poteri pubblici e poteri privati nel mondo digitale*, in *Gruppo di Pisa*, 2021, n. 2, 166 ss.; D. D'Alberti, *Google e le nuove autorità private: la metamorfosi dal fatto al diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, 745 ss.; e S. Martinelli, *L'autorità privata del provider*, in *I poteri privati e il diritto della regolazione*, a cura di P. Sirena e A. Zoppini, Roma, Roma TrE-Press, 2018, 555 ss. Per l'impostazione teorico-dogmatica è sempre fondamentale il riferimento a C.M. Bianca, *Le autorità private*, Napoli, Jovene, 1977. Sulle nuove “facce” del potere e sui suoi nuovi attori cfr. anche il saggio di M.R. Ferrarese, *Poteri nuovi. Privati, penetranti, opachi*, Bologna, il Mulino, 2022.

⁹⁹ Ai sensi dell'art. 17, par. 1, reg. UE n. 2022/2065, sono così qualificate le restrizioni alla visibilità delle informazioni, la rimozione o disabilitazione o retrocessione di contenuti, la sospensione o cessazione o limitazione di pagamenti in denaro o di prestazione del servizio, la sospensione o chiusura dell'*account*.

¹⁰⁰ Cfr. l'art. 17, par. 3, del reg. UE n. 2022/2065.

chiara e di facile comprensione sui mezzi di ricorso (interni o giudiziari) a disposizione del destinatario della decisione.

Nell'ottica deflattiva del contenzioso, anche risarcitorio, si segnala infine l'enfasi riposta sull'adozione di un sistema interno di gestione (non esclusivamente automatizzata) dei reclami per la contestazione delle decisioni lesive¹⁰¹ e sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie¹⁰².

La nuova disciplina – in conformità al principio di proporzionalità – introduce taluni obblighi supplementari per le piattaforme *online* di dimensioni «molto grandi»¹⁰³. In particolare, si impone lo svolgimento di una procedura di valutazione periodica dei rischi sistemici (*risk assessment process*)¹⁰⁴ correlati alla progettazione, al funzionamento o all'uso dei sistemi e dei servizi, quale adempimento propedeutico alla successiva adozione di misure ragionevoli, proporzionate ed efficaci per l'attenuazione degli stessi¹⁰⁵.

L'enforcement dei nuovi obblighi di matrice pubblicistica è ricompreso nelle funzioni di vigilanza attribuite alle autorità designate dai singoli Stati membri quali «coordinatori dei servizi digitali»¹⁰⁶. Gli apparati amministrativi incaricati possono ordinare la cessazione delle violazioni, eventualmente prescrivendo misure correttive proporzionate alla violazione accertata¹⁰⁷, ma

¹⁰¹ Cfr. l'art. 20, reg. UE n. 2022/2065.

¹⁰² Cfr. l'art. 21, reg. UE n. 2022/2065. Il che, come è stato rilevato (B. Saavedra Servida, *La responsabilità degli internet service provider: dal safe harbour al principio di accountability*, cit., 154), attribuisce agli *hosting providers* una «funzione a tutti gli effetti paragiurisdizionale».

¹⁰³ Sono definite tali, ai sensi dell'art. 33, par. 1, reg. UE n. 2022/2065, le piattaforme e i motori di ricerca *online* con «un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione pari o superiore a 45 milioni».

¹⁰⁴ Cfr. l'art. 33, par. 1, reg. UE n. 2022/2065, ove si specificano i singoli rischi sistemici, quali (i) la diffusione di contenuti illegali tramite i loro servizi; (ii) eventuali effetti negativi, attuali o prevedibili, per l'esercizio dei diritti fondamentali; (iii) eventuali effetti negativi, attuali o prevedibili, sul dibattito civico e sui processi elettorali, nonché sulla sicurezza pubblica; (iv) qualsiasi effetto negativo, attuale o prevedibile, in relazione alla violenza di genere, alla protezione della salute pubblica e dei minori e alle gravi conseguenze negative per il benessere fisico e mentale della persona.

¹⁰⁵ Cfr. l'art. 34, reg. UE n. 2022/2065, e in part. il par. 1 per un'elencazione non esaustiva delle possibili misure. Nella letteratura a commento, un tale approccio è stato definito come «amministrativo» e «precauzionale» (in questi termini C. Camardi, *Contratti digitali e mercati delle piattaforme. Un promemoria per il civilista*, in *Jus Civile*, 2021, n. 4, 911, ove si evidenzia la ricerca di una «combinazione ragionevole dello statuto privatistico di questi soggetti (tutti sotto l'ombrello protettivo della libertà di stabilimento e di circolazione), con il rilievo pubblicistico che la loro azione ha acquisito, irreversibilmente, in conseguenza della connotata dimensione aterritoriale, e della capacità di influenzare i comportamenti sociali su una scala che solo eufemisticamente si può definire «larga»).

¹⁰⁶ Cfr. l'art. 49, reg. UE n. 2022/2065.

¹⁰⁷ Cfr. l'art. 51, par. 2, lett. b) e c), reg. UE n. 2022/2065.

anche comminare sanzioni pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive¹⁰⁸. I descritti poteri amministrativi¹⁰⁹ si aggiungono (senza sostituirsi) al già riconosciuto diritto al risarcimento dei danni subiti dai destinatari del servizio in conseguenza delle violazioni degli obblighi stabiliti dal regolamento europeo da parte degli *hosting providers*¹¹⁰.

Per quanto concerne l'ordinamento domestico, si segnala che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) è stata designata quale *Digital Service Coordinator*¹¹¹, demandando a successivi provvedimenti regolatori la definizione delle condizioni, delle procedure e delle modalità operative per l'esercizio dei poteri e delle funzioni correlate a tale ruolo¹¹². In paral-

¹⁰⁸ Cfr. l'art. 52, reg. UE n. 2022/2065.

¹⁰⁹ Per ogni approfondimento si v., quantomeno, L. Torchia, *I poteri di vigilanza, controllo e sanzionatori nella regolazione europea della trasformazione digitale*, cit., 1108 ss.; e G. Buttarelli, *La regolazione delle piattaforme digitali: il ruolo delle istituzioni pubbliche*, cit., 122 s.

¹¹⁰ Cfr. l'art. 54, reg. UE n. 2022/2065.

¹¹¹ Cfr. l'art. 15, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, conv. con mod. in l. 13 novembre 2023, n. 159. Allo scopo, la pianta organica dell'Autorità è stata incrementata ventitrè unità, i cui oneri sono coperti mediante un contributo (di importo pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato) a carico dei prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia, individuati da AGCOM in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e l'Agenzia delle entrate (art. 15, c. 5, d.l. n. 123/2023). La medesima disposizione, con l'introduzione di un nuovo c. 32-*bis* all'art. 1, l. 31 luglio 1997, n. 249, ha inoltre stabilito che l'Autorità – in caso di violazione di taluni specifici obblighi previsti dal *Digital Services Act* – applichi, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, sanzioni amministrative pecuniarie (senza beneficio del pagamento in misura ridotta ex art. 16, l. 24 novembre 1981, n. 689) «fino ad un massimo del 6% del fatturato annuo mondiale nell'esercizio finanziario precedente alla comunicazione di avvio del procedimento al prestatore di un servizio intermedio rientrante nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualità di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del diritto nazionale e dell'Unione europea applicabile alla fattispecie di illecito». Nei casi in cui il fornitore di un servizio intermedio comunicò ad AGCOM informazioni inesatte, incomplete, fuorvianti ovvero si rifiutò di rispondere o di sottoporsi a ispezione, è prevista la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria «fino ad un massimo dell'1% del fatturato mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente». In aggiunta, il Coordinatore dei Servizi Digitali può anche applicare penalità di mora, nell'importo massimo giornaliero «pari al 5% del fatturato giornaliero medio mondiale del fornitore di un servizio intermedio interessato realizzato nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione».

¹¹² Tra i primi atti regolatori in veste di *Digital Service Coordinator* AGCOM ha adottato il regolamento sulla procedura di certificazione degli organismi di risoluzione *extra*-giudiziale delle controversie tra fornitori di piattaforme *online* e destinatari del servizio ai sensi dell'art. 21 del *Digital Services Act* (delibera n. 282/24/CONS); nonché il regolamento di procedura per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell'art. 22 del *Digital Services Act* (delibera n. 283/24/CONS). Con delibera n. 41/24/CONS è stato avviato il

lelo, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) è stata invitata a regolare – a mezzo di appositi protocolli d’intesa – la (necessaria) collaborazione con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), il Garante per la protezione dei dati personali e ogni altra autorità nazionale titolare di competenze in materia¹¹³.

Da ultimo, è possibile evidenziare il tentativo della nuova cornice regolatoria di incentivare l’implementazione di forme di controllo attivo da parte degli intermediari attraverso la predisposizione di tecniche per l’individuazione o il filtraggio automatico dei contenuti illegali.

Tuttavia, come è stato più volte anticipato, vi è la consapevolezza che ogni incremento della potenziale responsabilità *ex post* si traduce in uno stimolo per gli *hosting providers* a omettere qualsivoglia forma di controllo di tipo “proattivo”, così da beneficiare appieno dell’esenzione dall’obbligo di sorveglianza attiva. Per queste ragioni, è stato espressamente riconosciuto¹¹⁴ che lo svolgimento secondo buona fede e diligenza di indagini “volontarie”, ma anche l’adozione di misure finalizzate a individuare, identificare e rimuovere contenuti illegali o a disabilitarne l’accesso, non fa venir meno la “neutralità” del prestatore di servizi e, di riflesso, la generale clausola di esonero dalla responsabilità¹¹⁵. Il che, tuttavia, pone al centro l’importanza di una attenta regolazione dei sistemi di filtro automatico¹¹⁶ per contenere i rischi di compressione oltremisura della libertà di espressione nelle fattispecie patologiche di blocco di contenuti «non illegali»: una volta di più, la prospettiva non potrà che essere quella del rafforzamento delle garanzie procedurali di natura (sostanzialmente) pubblicistica, insieme alla predispo-

procedimento istruttorio (non ancora concluso al momento in cui le bozze del presente contributo sono state licenziate) finalizzato all’adozione delle procedure per la presentazione dei reclami ai sensi dell’art. 53 del *Digital Services Act*.

¹¹³ Si v. l’art. 15, c. 2, d.l. n. 123/2023.

¹¹⁴ Cfr. l’art. 7, reg. UE n. 2022/2065, come chiarito dal considerando n. 26

¹¹⁵ Si v. B. Saavedra Servida, *La responsabilità degli internet service provider: dal safe harbour al principio di accountability*, cit., 148, secondo cui la *ratio* di tale previsione normativa è quella di «evitare che siano scoraggiate attività che, con una visione realistica e pragmatica, sono cruciali per arginare la diffusione di contenuti illegali». Analogamente, in giurisprudenza, TAR Lazio-Roma, IV, n. 1393/2024, ove si rileva che il «fine perseguito è quello di evitare che il *provider* venga considerato attivo per il solo fatto di attuare di propria iniziativa delle forme di controllo dei contenuti memorizzati dagli utenti e che possa, conseguentemente, essere indotto a non adottare alcun sistema diretto a prevenire l’immissione di contenuti illegali nella rete».

¹¹⁶ Per ogni approfondimento si rinvia ai contributi contenuti nel volume collettaneo *La regolazione pubblica delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale*, a cura di A. Lalli, Torino, Giappichelli, 2024.

sizione di adeguati ed efficaci strumenti di ricorso a disposizione dell'autore del contenuto rimosso o disabilitato.

Abstract

The paper analyses the liability of so-called hosting providers for illegal information placed on the web by users.

After illustrating the fundamental stages of relevant legislation and case law, the author reflects on the main legal problems raised by the traditional private enforcement instruments and on the possible solutions offered by the new European framework (Digital Service Act) in the context of the administrative regulation of «private powers».

NOTIZIE SUGLI AUTORI

VIRGINIA CAMPIGLI è Assegnista di ricerca in Diritto amministrativo presso l'Università della Tuscia

ROBERTO CAVALLO PERIN è Professore ordinario di Diritto amministrativo presso l'Università di Torino

FRANCESCO DALLA BALLA è assegnista di ricerca dell'Università di Trento

MARCO GIUSTINIANI è Avvocato amministrativista e Consigliere giuridico presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

LUCREZIA MAGLI è Dottoranda di ricerca in Law and Business presso la LUISS Guido Carli, curriculum di diritto amministrativo

MARIANNA MAZZARELLA è Assegnista di ricerca in Diritto amministrativo presso l'Università degli Studi Roma Tre

ALESSANDRO PACCIONE è Avvocato amministrativista a Roma

FABIO SAITTA è Professore ordinario di Diritto amministrativo nell'Università Magna Graecia di Catanzaro

ALDO SANDULLI è Professore ordinario di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università LUISS Guido Carli di Roma

GIUSEPPE TROPEA è Professore ordinario di Diritto amministrativo presso l'Università di Reggio Calabria

STEFANO VACCARI è Professore associato di Diritto amministrativo presso l'Università di Milano - Bicocca